

Causa T-174/00

Biret International SA contro Consiglio dell'Unione europea

«Sostanze ad azione ormonica — Direttiva 88/146/CEE —
Ricorso per risarcimento danni — Prescrizione»

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 11 gennaio 2002 II- 21

Massime della sentenza

1. *Procedura — Atto introduttivo di ricorso — Requisiti di forma — Definizione dell'oggetto della controversia — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Domanda di risarcimento nei confronti di un'istituzione comunitaria*
[Statuto CE della Corte di giustizia, artt. 19 e 46; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]
2. *Ricorso per risarcimento danni — Oggetto — Domanda di risarcimento di un danno imputabile alla Comunità — Competenza esclusiva del giudice comunitario*
[Trattato CE, art. 215, secondo comma (divenuto art. 288, secondo comma, CE)]

3. *Ricorso per risarcimento danni — Termine di prescrizione — Dies a quo — Data da prendere in considerazione*
[Trattato CE, art. 215, secondo comma (divenuto art. 288, secondo comma, CE); Statuto CE della Corte di giustizia, artt. 43 e 46]
4. *Diritto comunitario — Principi — Legittimo affidamento — Direttiva concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nell'allevamento — Violazione — Mancanza*
(Direttiva del Consiglio 88/146/CEE)
5. *Accordi internazionali — Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio — GATT 1994 — Effetto diretto — Mancanza — Impossibilità di far valere gli accordi OMC per contestare la legittimità di un atto comunitario o per giustificare un ricorso per risarcimento danni — Eccezioni — Atto comunitario diretto a garantirne l'esecuzione o che vi rinvii espressamente e in maniera precisa*
(Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, 1994)

1. Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale a norma dell'art. 46 dello stesso Statuto, e dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, ogni ricorso deve contenere l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Detta indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa, onde consentire al convenuto di predisporre le proprie difese e al Tribunale di decidere sul ricorso, se del caso, senza altre informazioni a sostegno. Per garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia occorre, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, per lo meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell'atto introduttivo. Per essere conforme a tali requisiti, un ricorso inteso al risarcimento del danno causato da un'istituzione comunitaria deve contenere gli elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all'istituzione, le ragioni per le

quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra questo comportamento e il danno che asserisce di aver subito nonché il carattere e l'entità di tale danno.

(v. punto 31)

2. Quando, nell'ambito di un ricorso per risarcimento danni, il comportamento scorretto non proviene da un organo nazionale, bensì da un'istituzione comunitaria, i danni potrebbero risultare dall'attuazione della normativa comunitaria da parte delle autorità nazionali, che non disponevano di alcun margine di discrezionalità, sono imputabili alla Comunità. Dato che il giudice comunitario ha competenza esclusiva a statuire, in forza dell'art. 215 del Trattato (divenuto

art. 288 CE), sulle controversie relative al risarcimento di un danno siffatto, i mezzi di tutela giurisdizionale nazionali non potrebbero ipso facto garantire ai soggetti che si ritengano lesi dagli atti delle istituzioni comunitarie una tutela efficace dei loro diritti.

data, senza ledere i diritti sorti durante i periodi successivi.

(v. punti 38, 41)

(v. punti 33-34)

3. Il termine di prescrizione che colpisce le azioni contro la Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale, di cui all'art. 43 dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell'art. 46 dello stesso Statuto, non può iniziare a decorrere prima che sussistano tutti i presupposti cui è subordinato l'obbligo del risarcimento e, segnatamente, ove si tratti di casi in cui la responsabilità deriva da un atto normativo, prima che si siano prodotti gli effetti dannosi dell'atto.

4. La direttiva 88/146, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali, non ha violato il legittimo affidamento degli operatori economici lesi dal divieto dell'uso degli ormoni. Infatti, tenuto conto delle divergenze di valutazione che si erano manifestate, tali operatori non erano legittimati ad aspettarsi che un divieto di somministrare le sostanze in esame agli animali potesse fondarsi unicamente su dati scientifici.

Quando il danno non si è prodotto istantaneamente, ma è maturato quotidianamente nell'arco di un determinato periodo, a causa del mantenimento in vigore di un atto illegittimo, la prescrizione ex art. 43 dello Statuto della Corte si applica, in relazione alla data dell'atto interruttivo, al periodo che precede di oltre cinque anni questa

Un'eventuale disapplicazione della direttiva 88/146 da parte degli Stati membri non può essere equiparata a un comportamento del Consiglio tale da ingenerare un legittimo affidamento in capo agli operatori economici. Inoltre, una disapplicazione di tal genere sarebbe stata manifestamente contraria agli obblighi che incombono agli Stati membri in forza del Trattato e, in particolare, agli obblighi loro imposti dalla suddetta direttiva. Orbene, nessuno può nutrire un legittimo affidamento nel mantenimento di una situa-

zione illegale né, pertanto, fondare un affidamento di tale natura su un'eventuale carenza degli Stati membri in sede di recepimento e attuazione effettiva di una direttiva del Consiglio.

Infine, gli operatori economici non sono legittimati a fare affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell'ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie. Ne consegue, a fortiori, che tali operatori non sono legittimati a riporre il loro legittimo affidamento in una modifica futura e ipotetica della normativa, in particolare in un ambito come quello della politica agricola comune in cui, a causa delle sue potenziali influenze sulla sanità pubblica, ogni modifica legislativa dipende dagli sviluppi imprevedibili delle conoscenze scientifiche e dalle complesse valutazioni che devono essere effettuate da parte del legislatore.

(v. punti 50, 54-55)

5. Tenuto conto della loro natura e della loro economia, né l'accordo OMC e i suoi allegati, né le norme del GATT 1947 figurano in linea di principio tra

le normative alla luce delle quali la Corte e il Tribunale controllano la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie in forza dell'art. 173, primo comma, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, primo comma, CE); essi non sono tali da conferire ai soggetti diritti di cui questi ultimi possano avvalersi in giudizio e la loro eventuale violazione non può quindi far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità. E' solo nel caso in cui la Comunità abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell'ambito dell'OMC, ovvero nel caso in cui l'atto comunitario rinvii espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC, che spetta al giudice comunitario controllare la legittimità dell'atto comunitario controverso alla luce delle norme dell'OMC. Le direttive 81/602 e 88/146, concernenti il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali, sono state adottate diversi anni prima dell'entrata in vigore dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, incluso tra gli accordi OMC; esse quindi non possono logicamente né dare attuazione ad un obbligo particolare assunto nell'ambito del suddetto accordo, né rinviare espressamente a talune sue disposizioni.

(v. punti 61, 63-64)